



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento istruzione e cultura**

Via Gilli, 3 - 38121 Trento

T +39 0461 497233

F +39 0461 497252

pec dip.istruzioneecultura@pec.provincia.tn.it

@ dip.istruzioneecultura@provincia.tn.it

web [www.provincia.tn.it](http://www.provincia.tn.it)

Spett.li  
Istituzioni scolastiche e formative  
provinciali e paritarie

e p.c. Assessorato Istruzione e Cultura

Servizio attività educative per l'infanzia

Servizio Istruzione

Servizio formazione terziaria e di sistema

Servizio reclutamento

Organizzazioni sindacali

SEDE

D335/2022/26.4.2-2022-1/RC

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

OGGETTO: Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - indicazioni operative

Gentili,

il decreto del 25 marzo 2022 ha previsto per il 31 marzo 2022 la cessazione dello stato di emergenza Covid-19, preservando fino al 31 dicembre 2022, la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell'ordinario. Potranno a tale scopo essere adottate una o più ordinanze di Protezione civile che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia.

Peraltro, il percorso per il graduale ritorno all'ordinario prevede alcuni passaggi che comportano una disciplina innovativa in ambito scolastico, su diversi aspetti organizzativi e gestionali:

## **LE REGOLE GENERALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA.**

- Resta l'obbligo di utilizzo di mascherine di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini fino a sei anni di età e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso delle mascherine. La mascherina di tipo FFP2 va indossata anche sui mezzi di trasporto scolastici (fino al 30 aprile 2022). La mascherina può non essere indossata all'aperto, anche nelle pertinenze della struttura, e durante le attività sportive, anche al chiuso.

- È raccomandato continuare a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

- Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se si è positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e una temperatura corporea superiore ai 37,5°.

- E' possibile svolgere uscite didattiche e viaggi d'istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive.

A cessazione dello stato di emergenza, saranno comunque fornite indicazioni per la gestione delle misure di sicurezza per la fase conclusiva dell'anno scolastico.

## **ACCESSO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DA PARTE DI ESTERNI**

Fino al 30 aprile 2022 permane la necessità di controllare il possesso del green pass base (vaccinazione, guarigione o test antigenico o molecolare) per chiunque acceda alle strutture scolastiche

## **NUOVE REGOLE PER LA QUARANTENA PRECAUZIONALE**

Dal 1° aprile 2022 dovrà rimanere isolato a casa solo chi ha contratto il virus. Chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo dovrà applicare unicamente il regime dell'autosorveglianza (mascherina FFP2 per 10 giorni dall'ultimo contatto, test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto).

## **GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' IN AMBITO SCOLASTICO**

Tenuto conto delle nuove regole della quarantena precauzionale, indipendentemente dal numero di casi di positività al SARS-CoV-2 presenti all'interno della stessa classe, non è disposta la sospensione dell'attività didattica, che prosegue per tutti gli studenti in presenza a prescindere dalla posizione vaccinale degli stessi, sebbene sottoposti al regime di autosorveglianza.

I casi positivi debbono rispettare il periodo di isolamento fino ad avvenuta guarigione.

In presenza di almeno quattro casi di positività nella stessa classe (nell'arco temporale di cinque giorni, in cui gli studenti risultati positivi abbiano frequentato nei tre giorni precedenti), le attività proseguono in presenza e per i docenti, nonché per gli studenti e le studentesse che abbiano

superato i sei anni, è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con il soggetto positivo.

In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test molecolare o un test antigenico rapido o test antigenico autosomministrato (in quest'ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con un'autocertificazione). Se si è ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

In ragione di ciò fino a tre casi di positività le attività didattiche proseguono in presenza con utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva.

## **ATTIVITA' DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA**

Gli studenti e le studentesse in isolamento per infezione da SARS-CoV-2 possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dello studente. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

## **OBBLIGO VACCINALE DEL PERSONALE SCOLASTICO**

Fino al 15 giugno 2022 resta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico, sebbene all'inadempimento non consegua la sospensione dal rapporto di lavoro.

Secondo il decreto la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli studenti.

A tal fine il dirigente dell'istituzione scolastica/formativa è tenuto ad invitare tempestivamente il personale docente ed educativo per il quale non risulti l'effettuazione della vaccinazione o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, a produrre, entro 5 giorni la documentazione comprovante "l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale".

In caso di mancata presentazione della documentazione e di inosservanza dell'obbligo vaccinale, il personale docente non adempiente sarà utilizzato in attività di supporto all'istituzione scolastica e non andrà, dunque, in classe. E' comunque tenuto a possedere ed esibire il green pass base.

In caso di mancata esibizione del green pass base il personale non può accedere al luogo di lavoro ed è assente ingiustificato ai sensi dell'art. 9 quinquies/ 9 septies del DL 52/2021, resta ferma la sanzione pecuniaria per inadempimento all'obbligo vaccinale art. 4 sexies del DL 44/2021.

Alle sostituzioni del personale inadempiente, si provvede con contratti a tempo determinato. Le supplenze in essere verranno dunque confermate e prorogate fino al termine delle lezioni o comunque fino a quando il personale docente titolare non adempia all'obbligo vaccinale riacquistando il diritto di svolgere l'attività didattica.

Il personale ATA, in quanto non svolgendo attività a contatto con gli studenti, tornerà alla propria

attività lavorativa con il possesso e l'esibizione di green pass base. Peraltro, in analogia con il personale docente, il personale assistente educatore e assistente di laboratorio, non potrà svolgere attività a contatto con gli studenti, se non adempiente all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata esibizione del green pass base il personale non può accedere al luogo di lavoro ed è assente ingiustificato ai sensi dell'art. 9 quinquies/ 9 septies del DL 52/2021, resta ferma la sanzione pecuniaria per inadempimento all'obbligo vaccinale art. 4 sexies del DL 44/2021.

Si precisa infine il Dirigente Scolastico è tenuto ad informare il personale della normativa vigente e della tempistica di vaccinazione quando lo stesso rientra in servizio perché guarito dall'infezione da SARS Cov-2 (con certificato di guarigione) in relazione al momento in cui egli diviene vaccinabile in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, pur potendo rimanere a contatto con gli studenti fino alla scadenza del periodo di validità del green pass rafforzato.

### **CONGEDO PARENTALE COVID**

Con il termine al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza viene meno la possibilità di usufruire del congedo parentale COVID previsto dall'art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146.

Cordiali saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
- dott. Roberto Ceccato -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).